

COMUNE DI EMARESE



REGOLAMENTO DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI PER LA LOCAZIONE DI POSTI AUTO NELL'AUTORIMESSA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN FRAZIONE ERESAZ.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 11/10/2014
PRESA D'ATTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 11/10/2014
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 23/02/2019

ART 1 – CRITERI AI FINI DELLA SCELTA DEI SOGGETTI A CUI CONCEDERE IN LOCAZIONE POSTI AUTO nell' autorimessa di Frazione Eresaz.

- 1) Saranno considerate e preferite le richieste che dovessero pervenire da parte dei residenti, questo criterio trova ragione nel fatto che, avendo la dotazione funzionale di ridurre la presenza di auto sulle strade è preferibile agevolare i residenti che abitano tutto l'anno cui le vetture gravitano in continuità, piuttosto che i saltuari presenti solo in limitati periodi.
- 2) Tra i residenti saranno preferiti quelli che abitano in edifici costruiti in epoca anteriore all'entrata in vigore della Legge n° 765 del 06/08/1967. Infatti tale data è divenuto obbligatorio dotare le nuove costruzioni di posti auto pertinenziali e quindi si deve presumere che una dotazione, ancorché in ipotesi divenuta insufficiente, comunque esista.
- 3) Il portatore di handicap, l'invalido, il mutilato che soddisfi i requisiti di cui al comma 1 avrà priorità sull'assegnazione dei posti auto.
- 4) A parità di condizioni relativamente ai punti 1), 2), 3) sarà presa in considerazione l'età e preferito il più anziano.
- 5) A parità di condizioni, relativamente ai punti 1), 2), 3) e 4) sarà preferito, in ordine crescente, chi abiti in luogo più prossimo al parcheggio, secondo il più breve percorso pedonale pubblico. Questo criterio ha anche una logica nella constatazione del più assiduo utilizzo del posto auto, anche per soste non prolungate quanto più, vicina sia l'abitazione.
- 6) In caso di parità di tutti i criteri sopra descritti si provvederà al sorteggio.

ART 2 - REQUISITI E CONDIZIONI

- A) Requisito essenziale è il possesso della patente di guida e dell'automezzo.
- B) Potrà essere dato in locazione il posto auto ad un componente dello stesso nucleo familiare qualora i posti non vengano assegnati, Questo criterio si rende necessario per non avere posti non locati e quindi non avere gettito per questa Amministrazione Comunale.
- C) I posti auto sono fruibili con abbonamento settimanale, quindicinale, mensile, semestrale, annuale e quadriennale.
- D) I canoni di locazione saranno stabiliti annualmente con deliberazione dell'organo competente.
- E) Il canone dovrà essere corrisposto per gli abbonamenti settimanali, quindicinali e mensili al momento della richiesta. Per gli abbonamenti semestrali, annuali e quadriennali in rate semestrali anticipate.
- F) Al termine del periodo di locazione il posto auto dovrà essere rilasciato al comune da parte del conduttore.
- G) Il locatario potrà in qualsiasi momento richiedere la disdetta del contratto, che dovrà essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata A/R con un preavviso minimo di mesi 2, salvo diverso accordo tra le parti.
- H) I posti auto sono numerati ed ogni assegnatario non potrà utilizzare posti diversi da quello attribuitogli.
- I) Gli utenti non potranno fare del posto auto loro assegnato uso diverso dal posteggio di una autovettura.
- L) Ogni utente sarà responsabile dei danni arrecati all'immobile sia per fatto proprio che per fatti imputabili a persone da lui autorizzate all'accesso. L'utente risponde dei danni causati da materie infiammabili, anche se giacenti all'interno dell'automezzo.
- M) La pulizia del posto auto dovrà essere effettuata a cura del locatario. L'Amministrazione comunale provvederà allo sgombero neve dalle zone di accesso secondo l'ordine di priorità nel servizio.
- N) E' fatto divieto di occupare anche temporaneamente la zona di accesso, le corsie di manovra e tutti gli spazi di uso comune con ingombri di qualsiasi natura che possano arrecare pregiudizio ai diritti degli altri utenti.
- O) L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare dei controlli sulla destinazione dei posti auto e sulla loro corretta tenuta.

ART 3 – DIVIETI

- 1- Non è consentito l' uso delle aree destinate a parcheggio ai seguenti mezzi:
 - Caravan e autocaravan
 - Appendici di mezzi agricoli di ogni tipo (imballatrici, ranghinatori, rimorchi, spargi letame, ecc)
 - Mezzi con catene e cingolati
- 2- Non è consentito adibire il posto auto a deposito materiale od altro;
- 3 -Non potranno essere apportate modifiche di qualsiasi genere alla struttura;
- 4 -E' assolutamente vietato il subaffitto o la cessione d uso;
- 5- E' altresì vietato ogni tipo di affissione sui muri perimetrali e il lavaggio delle auto sia all' interno che all' esterno dell' immobile.

ART 4 - MODALITA DI ASSEGNAZIONE

1 Le assegnazioni avverranno al momento della presentazione delle relative istanze, previo verifica della disponibilità dei posteggi.

3 Le richieste debitamente compilate, dovranno essere presentate all' ufficio protocollo del Comune di Emarèse durante l'orario di apertura al pubblico.

4 L' esito verrà immediatamente comunicato al richiedente.

5 In caso di esito positivo l'assegnazione del posto auto verrà effettuata d' ufficio; il richiedente dovrà versare l' importo stabilito tramite versamento sul C/C bancario intestato al Comune di Emarèse, IBAN: IT 15 K 05696 01200 000071040X48 con causale LOCAZIONE POSTO AUTO N°. In questo caso il locatario dovrà consegnare al funzionario delegato la copia della ricevuta di avvenuto pagamento.

Il pagamento potrà anche essere effettuato direttamente presso l'ufficio protocollo tramite pagamento con carta bancomat o carta di credito.

Il funzionario delegato rilascerà la chiave di apertura/chiusura del dissuasore del relativo posto auto.

ART. 5 -OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

1 Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria sono a carico del Comune con eccezione delle operazioni di pulizia delle aree locate che sono poste a carico del locatario.

ART. 6 - MODALITA DI CONSEGNA UTILIZZO E RESTITUZIONE AREE DI PARCHEGGIO

1- Il dispositivo di apertura/chiusura (lucchetto) verrà consegnato dall'ufficio competente;

2- Ogni volta che l' autovettura lascerà il parcheggio, il locatario dovrà provvedere alla chiusura del proprio spazio onde evitare l' occupazione dello stesso da parte di altri autoveicoli.

Qualora non venga rispettata la predetta disposizione il Comune di Emarèse non avrà competenza nella rimozione del mezzo parcheggiato.

3- Alla scadenza della locazione, il locatario dovrà consegnare il dispositivo di apertura/ chiusura all'ufficio protocollo.

ART. 7-RESPONSABILITA

1- L autorimessa non è custodita.

2- L amministrazione declina ogni responsabilità per danneggiamenti, furti e incendi che dovessero verificarsi nei luoghi e nelle aree destinate a parcheggio.

3- I danni arrecati per l' uso non corretto della struttura sarà posto a carico del soggetto inottemperante a norma dell art. 2043 del Codice Civile.

ART. 8 – MODIFICA

1- L amministrazione può modificare, in qualsiasi momento, l' autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, senza che il locatario possa avanzare pretesa alcuna di indennizzo.

Nella fattispecie il rimborso, disposto con provvedimento dell'organo competente verrà disposto per il periodo residuale di mancato utilizzo del posto auto.

ART. 9 -DECADENZA

1- La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

- quando il locatario occupa il posteggio con un mezzo diverso da quello consentito;
- quando il locatario omette il versamento dell' importo dovuto alle scadenze previste;

2- Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, l' importo già assolto non verrà restituito.

ART. 10 DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1 Il Sindaco del Comune di EMARESE può sospendere temporaneamente l' occupazione dei posteggi auto per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità, fatto salvo il rimborso delle relative quote di contratto.